



REGIONE LIGURIA

Allegato 2

CRITERI PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI PER LA MESSA IN OPERA DI STRUTTURE ATTE ALLA PREVENZIONE DEI DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE

Articolo 1 (Soggetti beneficiari)

1. Possono presentare domanda di contributo per l'acquisto di materiale per strutture atte alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, i proprietari o conduttori dei fondi agricoli sul territorio regionale, purché non abbiano beneficiato o intendano beneficiare, per le stesse opere, di analoghi contributi.

Articolo 2 (Strutture oggetto di contributo)

1. Possono essere erogati contributi per l'acquisto dei seguenti materiali:
 - a) pastori elettrici per la protezione di fondi adibiti a produzioni orto-frutticole, floro-vivaistiche, foraggere, arboree e zootecniche;
 - b) recinzioni metalliche per la protezione di fondi adibiti prevalentemente a produzioni orto-frutticole e floro-vivaistiche, uliveti di nuovo impianto;
 - c) altro materiale finalizzato alla prevenzione (shelter, dissuasori acustici etc..)

Articolo 3 (Modalità di presentazione della richiesta di contributo)

1. La richiesta di contributo deve essere presentata, prima dell'acquisto del materiale, compilando l'apposito modulo, secondo il fac-simile predisposto e disponibile sul sito www.regione.liguria.it (www.agriligurianet.it)

L'istanza dovrà inoltre essere corredata da:

- a) copia della planimetria catastale dei mappali interessati riportante il numero del foglio e dei mappali
- b) preventivo di spesa per acquisto materiali.

2. La richiesta di contributo deve essere recapitata alla Regione, anche tramite le Associazioni di categoria agricole e/o i Comuni o attraverso altri soggetti eventualmente delegati a svolgere le attività di cui all'articolo 22 della L.R. 29/94 comma 1 lettera e);

- a) Le richieste che non vengono consegnate di persona agli Uffici regionali dovranno essere inoltre corredate di fotocopia fronte - retro di un documento d'identità del richiedente in corso di validità.
- b) Nel corso dell'anno non può essere inoltrata più di 1 richiesta di contributo da parte del soggetto interessato.

Articolo 4 (Nullaosta lavori)

1. L'Amministrazione regionale, tramite il proprio personale o altro personale qualificato appositamente incaricato anche da soggetti delegati ai sensi dell'articolo 22 comma 1 lettera e) della L.R. 29/94 entro 30gg,

in seguito alla presa visione della suddetta domanda, provvederà a rilasciare apposito nullaosta, sulla base di quanto autocertificato dal richiedente, ferma restando la rispondenza ai requisiti definiti dai presenti criteri.

2. Le domande saranno riscontrate in base all'ordine cronologico di presentazione avuto riguardo in via prioritaria agli imprenditori agricoli e fino alla concorrenza della spesa massima sostenibile con le risorse del Fondo e differenziata per le diverse tipologie di beneficiari (Imprenditori agricoli ed altri soggetti).

3. La richiesta di contributo, presentata nei termini previsti e riconosciuta tecnicamente idonea, ma non finanziabile per insufficienza di risorse, potrà essere inserita con priorità tra i richiedenti dell'anno successivo.

Articolo 5 (Comunicazione fine lavori)

1. Il termine ultimo per la trasmissione della comunicazione di fine lavori è fissato in 120 giorni dal rilascio nullaosta.
2. Eventuali proroghe, non superiori a 120 giorni, possono essere concesse previa presentazione, da parte dell'interessato, di apposita richiesta scritta da presentarsi entro il termine di cui al comma 1.
3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti, comporta la decadenza dal contributo ed esclude la possibilità di ripresentare ulteriori istanze.

Articolo 6 (Ultimazione lavori e collaudo)

1. A lavoro ultimato, e in ogni caso entro i termini di cui all'art. 5 comma 1, il richiedente dovrà provvedere a darne immediata comunicazione all'Amministrazione tramite apposita lettera, allegando alla stessa la documentazione quietanzata comprovante la spesa sostenuta ed eventuale autorizzazione prevista da normative e/o regolamenti vigenti in materia, dal Comune o Parco all'interno del quale ricade il fondo. Non saranno prese in considerazione fatture antecedenti alla data di presentazione della domanda.
2. La Regione, tramite il proprio personale tecnico o altro personale qualificato appositamente incaricato anche da soggetti delegati ai sensi dell'articolo 22 comma 1 lettera e) della L.R. 29/94, provvederà ad effettuare il relativo collaudo entro 60 giorni, per verificare la corretta messa in opera della struttura e procedere alla corresponsione del relativo contributo.

Articolo 7 (Entità contributi)

1. In base all'esito del collaudo effettuato si provvederà a corrispondere il relativo contributo, previa verifica dell'entità delle opere di prevenzione effettivamente realizzate, tenuto conto delle spese di materiali sostenute, nella seguente misura:

Pastori elettrici

- a) 60% del costo d'acquisto del materiale per la recinzione elettrificata (unità elettrica, fili, isolatori e pali) su una spesa max. ammissibile di € 1.000,00 pari ad un contributo massimo di € 600,00 per singolo soggetto interessato e per superfici fino ad un ettaro;
- b) 80% del costo d'acquisto del materiale per la recinzione elettrificata (unità elettrica, fili, isolatori e pali) su una spesa max. ammissibile di € 2.000,00 pari ad un contributo massimo di € 1.600,00 per superfici superiori all'ettaro o per recinzioni comprensoriali di superfici superiori all'ettaro

Recinzioni metalliche

- a) 60% del costo d'acquisto della rete metallica e dei pali, su una spesa massima ammissibile di € 1.000,00 pari a un contributo massimo di € 600,00 per singolo soggetto interessato e per superfici fino ad un ettaro;
- b) 80% del costo d'acquisto della rete metallica e dei pali, su una spesa max. ammissibile di € 2.000,00 pari ad un contributo massimo di € 1.600,00 per superfici superiori all'ettaro o per recinzioni comprensoriali di superfici superiori all'ettaro;

Altri materiali atti alla prevenzione

- a) 60% del costo di acquisto di altra attrezzatura su una spesa max. ammissibile di € 800,00, pari ad un contributo massimo di € 480,00.

2. La concessione del contributo per la messa in opera di strutture di prevenzione comporta la non ammissibilità delle domande di risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture presenti sui fondi agricoli oggetto dell'intervento, per i successivi 5 anni, mediante sottoscrizione di apposita impegnativa.

3. Le domande pervenute saranno liquidate in base all'ordine cronologico di ultimazione lavori.

4. Gli interventi finanziari previsti dal presente articolo non sono cumulabili con ulteriori contributi concessi per il medesimo titolo da altre disposizioni.

5. Per gli imprenditori agricoli, ai sensi del "Regolamento (UE) 1408/13, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato del funzionamento dell'Unione europea agli aiuti in regime *de minimis* nel settore agricolo", l'importo complessivo degli aiuti in regime *de minimis* concessi ad una medesima impresa non deve superare € 15.000,00 nell'arco di tre esercizi fiscali.

Articolo 8 (Norma finale)

- 1. Eventuali casi particolari nel campo della prevenzione opportunamente documentati potranno essere ammessi al contributo previa valutazione da parte del Comitato di cui all'articolo 5 lettera b) del *Regolamento* n. 2/2016.